



Comune di Tresnuraghes

Provincia di Oristano

COMUNE DI MAGOMADAS

Prot.7084

- 5 DIC 2013
Prot. n° 6706 ALBO N. 462
09.12.2013
Tresnuraghes, 04/12/2013
GAT: CL: FASC:

All' Ufficio Notifiche di Tresnuraghes;
Alla Prefettura di Oristano (entilocali.prefor@pec.interno.it)
Al Comando di Polizia Municipale di Tresnuraghes;
Al Comando Stazione Carabinieri di Tresnuraghes (stor2342c0@carabinieri.it)
Al Comando Carabinieri NAS di Cagliari ([fax 070/531708](tel:070531708));
Al Comando Polizia Stradale di Oristano (polstradasez.or@poliziadistato.it);
Al Corpo Forestale di V.A. di Oristano (cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it);
A tutti i Sindaci dei Comuni confinanti:
Cuglieri (protocollo@pec.comune.cuglieri.or.it),
Sennariolo (protocollo@pec.comune.sennariolo.or.it),
Scano di Montiferro (protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it),
Flussio (protocollo@pec.comune.flussio.or.it),
Magomadas (protocollo.magomadas@digitalpec.com);
Al Distretto Veterinario di Ghilarza (subdistrettoghilarza@gmail.com);
Al Servizio Veterinario della ASL N°5 di Oristano (igiene.pubblica@pec.asloristano.it);
Al Servizio Veterinario Regionale Regione Sardegna di Cagliari
(serv.vetigieneallevamenti@pec.aslcaagliari.it)

Oggetto: Ordinanza n. 44 del 03/12/2013. Sequestro di allevamento ovino per sospetto focolaio febbre catarrale (blue tongue).

Per opportuna conoscenza e l'adozione dei provvedimenti di competenza, si trasmette l'ordinanza meglio indicata in oggetto.



Il Sindaco

Dott. Salvatore Angelo Zedda



COMUNE DI TRESNURAGHES

SETTORE : Amministratori
Responsabile: Zedda Salvatore Angelo

ORDINANZA N. 44
in data 03/12/2013

OGGETTO:

SEQUESTRO DI ALLEVAMENTO OVINO PER SOSPETTO FOCOLAIO FEBBRE CATARRALE (BLUE TONGUE).



Comune di Tresnuraghes

Provincia di Oristano

Prot.n. 7023

Tresnuraghes li 03/12/2013

Ordinanza n° 44 / 2013

IL SINDACO

- VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. n.5 di Oristano, in data **29/11/2013 Prot. N. PG/2013/82322-29/11/2013**, con la quale veniva segnalato che l'allevamento sito in località **Regos** con codice aziendale n°**IT067OR015** di proprietà del Sig. **Cottino Diego** è stato formulato un sospetto focolaio di Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) in capi ovini;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n° 320 del 08/02/1954;
- VISTA la Legge 23 Gennaio 1968 n°34;
- VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n°833;
- VISTA la Legge 2 Giugno 1988 n°218;
- VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n°298;
- VISTA la Legge 8 Giugno 1990 n°142;
- VISTO il Regolamento CE n°1774/2002 del 3 Ottobre 2002 Art.1, comma 3;
- VISTA la Legge 9 Marzo 1989 n°86;
- VISTA la Legge 22 Febbraio 1994 n°146;
- VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
- VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n.112;
- VISTO il D.L.vo 1° Settembre 1998 n.333;
- VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n.196;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale 1° Maggio 2001 e i relativi allegati;
- VISTO il Regolamento CE n°999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
- VISTO il Regolamento CE n°1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modificazioni;
- VISTA la Decisione 2003/218/CE del 27 Marzo 2003;
- VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n°225;
- RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia;

ORDINA

- Al Sig. **Cottino Diego** residente in **Largo S. Moretti n.8**, titolare dell'allevamento identificato dal codice aziendale n°**IT067OR015**, con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:
 1. il sequestro dell'allevamento;

2. il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
3. il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
4. il divieto di movimento di animali di provenienza dall'azienda e a destinazione della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
5. il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;
7. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
8. la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
9. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

La Polizia Municipale, gli Agenti di Forza Pubblica, Il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Il Sindaco
Dott. Salvatore Angelo Zedda

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Inoltre è inviata:

Alla Prefettura di Oristano;

Al Comando di Polizia Municipale di Tresnuraghes;

Al Comando Stazione Carabinieri di Tresnuraghes;

Al Comando Carabinieri NAS di Cagliari;

Al Comando Polizia Stradale di Oristano;

Al Corpo Forestale di V.A. di Oristano;

A tutti i Sindaci dei Comuni confinanti: Cuglieri, Sennariolo, Scano di Montiferro, Flussio e Magomadas;

Al Distretto Veterinario di Ghilarza;

Al Servizio Veterinario della ASL N°5 di Oristano;

Al Servizio Veterinario Regionale Regione Sardegna di Cagliari.